

COMUNE DI ULASSAI

Provincia dell'Ogliastra

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T A R E S)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ / 2013

INDICE:

Art. 1 – Istituzione e regolamentazione del Tares.

Art. 2 – Oggetto dell'imposizione.

Art. 3 – Soggetti passivi.

Art. 4 – Determinazione superficie imponibile.

Art. 5 – Determinazione tariffe.

Art. 6 – Categorie di utenza.

Art. 7 – Tariffa utenze domestiche.

Art. 8 – Tariffa utenze non domestiche.

Art. 9 – Maggiorazioni tariffarie.

Art. 10 – Riduzioni del tributo.

Art. 11 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.

Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo

Art. 13 – Occupazioni temporanee.

Art. 14 – Dichiarazione.

Art. 15 – Versamenti.

Art. 16 – Versamento minimo.

Art. 17 – Funzionario responsabile.

Art. 18 – Attività di accertamento.

Art. 19 – Sanzioni.

Art. 20 – Interessi.

Art. 21 – Rateizzazione dei pagamenti.

Art. 22 – Riscossione coattiva.

Art. 23 – Rimborsi.

Art. 24 – Contenzioso e istituti deflativi.

Art. 25 – Entrata in vigore e rinvio.

Allegato A

Art. 1 – Istituzione e regolamentazione del Tares.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (di seguito denominato “Tares”), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011.

2. L’applicazione del tributo di cui al comma 1 nel Comune di ULASSAI è disciplinata dal presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché dell’art. 14, c. 22, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011.

Art. 2 – Oggetto dell’imposizione.

1. Il tributo si applica ai locali e alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.

2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”.

3. Nel caso di locali vuoti e non utilizzati (quindi privi di arredi e suppellettili), l’esclusione da tassazione opera qualora il detentore dimostri la disattivazione delle utenze relative ai servizi pubblici (acqua, elettricità, gas, telefonia o informatica).

La presenza di arredo e suppellettili oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

4. Sono esclusi da tassazione i locali che per la particolare conformazione non possono essere oggetto di alcuna tipologia di utilizzazione (es.: locali tecnici quali i vani caldaia, locali delle abitazioni aventi altezza inferiore a metri 1,50, locali inagibili o in corso di ristrutturazione), nonché le aree scoperte destinate a verde ornamentale e quelle destinate all’attività agricola.

5. Sono inoltre esclusi i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferire al Comune i relativi rifiuti per effetto di leggi, regolamenti e ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 3 – Soggetti passivi.

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente regolamento.

2. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 – Determinazione superficie imponibile.

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9-bis, del D.L. 201/2011¹, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

¹ (allineamento tra i dati catastali dell'Agenzia del Territorio relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 % di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998)

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è in ogni caso quella calpestable.

3. La superficie calpestable viene calcolata escludendo muri, pilastri, balconi e terrazze; per le aree esterne si misura il perimetro interno al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; nel computo si escludono le frazioni inferiori a 0,50 metri quadrati, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. In sede di prima applicazione, vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. n. 507/1993 .

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

6. Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente articolo, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/ 2008.

Art. 5 – Determinazione tariffe.

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158 del 27 aprile 1999.

3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (costi smaltimento in discarica), mentre deve essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

4. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; la deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 6 – Categorie di utenza

1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) per **utenza domestica**, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per **utenza non domestica**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2) Le **utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, un numero fisso di occupanti pari ad **DUE**. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da **due occupanti**, se condotte da persona fisica. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 7 – Tariffa utenze domestiche.

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 5, utilizzando i criteri di cui al DPR n. 158/1999 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune.

2. Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio al 1° gennaio di ogni anno e le variazioni vengono aggiornate con la medesima decorrenza; per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse.

A tal fine l'ufficio Anagrafe comunale dovrà comunicare periodicamente all'ufficio Tributi tutte le variazioni riguardanti i componenti dei nuclei familiari.

Art. 8 – Tariffa utenze non domestiche.

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze non domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 5, utilizzando i criteri di cui al DPR n. 158/1999 nonché i parametri e i coefficienti in esso indicati, con facoltà di calibrarli in base alle specificità del Comune.

2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato A del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 9 – Maggiorazioni tariffarie.

1. Alla tariffa di cui all'art. 5 si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. Il Consiglio Comunale ha facoltà a decorrere dall'anno 2014 di deliberare l'aumento della maggiorazione di cui al comma 1 fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove esso è ubicato.
3. All'importo del Tares, con esclusione della quota di cui ai commi precedenti, viene inoltre applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 10 –Riduzioni del tributo.

1. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie sia sulla parte fissa che sulla parte variabile;
 - a) abitazioni con **unico occupante**: riduzione del 0,00 %;
 - b) **abitazioni tenute a disposizione** per uso stagionale che vengono occupate o detenute in modo non continuativo ma ricorrente riduzione del 0,00% a condizione che le stesse non vengano locate;
 - c) altri **locali, diversi dalle abitazioni**,² adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, riduzione del 0,00 %;
 - d) altri **locali, ad uso non domestico**,³ ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purché non superiore a 185 giorni all'anno, riduzione del 30 %;

La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

² (locali ad uso domestico quali garage depositi o cantine distanti dall'abitazione di residenza)

³ (locali ad uso non domestico come locali commerciali con licenze stagionali)

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 %;

5. Nelle zone in cui la raccolta è effettuata una sola volta alla settimana il tributo è dovuto nella misura del 60% .

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del presente regolamento.

Art. 11 – Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

a) **autocarrozzerie:** 40%;

b) **lavanderie a secco:** 35%;

c) **autofficine, elettrauto:** 30%;

d) **tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche:** 25%;

e) **attività artigianali** manifatturiere di verniciatura o lavorazione superficiale di metalli e non metalli, quali falegnamerie, carpenterie e simili: 35%;

f) **laboratori** di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e laboratori odontotecnici: 15%;

3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune, copia della documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del presente regolamento.

Art. 12 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi

stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 14, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13 – Occupazioni temporanee.

1. Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100 %.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. In caso di occupazione o detenzione temporanea, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
4. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente regolamento relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 9.

Art. 14 – Dichiarazione.

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso il Servizio Tributi del Comune, ovvero è scaricabile dal sito istituzionale comunale www.comune.ulassai.org.it; tale modello, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure spedito per raccomandata con avviso di ricevimento oppure trasmesso tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comunediulassai.it.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.
5. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'anagrafe comunale.

Art. 15 – Versamenti.

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, nonché tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. Direttamente il Servizio Tributi del Comune o la Società affidataria della riscossione trasmette ai contribuenti risultanti nella banca dati comunale il modello di versamento pre-compilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
3. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui all'articolo 9, è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti il trenta dei mesi di gennaio – aprile –

settembre e dicembre di ciascun anno; è consentito il pagamento in unica soluzione entro sedici del mese di giugno di ciascun anno. Per il solo anno 2013, il versamento del tributo è effettuato in due rate scadenti il 16 ottobre e il 16 dicembre.

4. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui all'articolo 8 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo, alla scadenza del pagamento dell'ultima rata.

6. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo.

Art. 16 – Versamento minimo.

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 12,00.

Art. 17 – Funzionario responsabile.

1. Il Comune designa il funzionario responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 18 – Attività di accertamento.

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse

dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

6. Non si procede all'emissione degli avvisi di accertamento qualora il relativo importo, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 19 – Sanzioni.

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30 % del tributo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 17, comma 4, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Il Funzionario responsabile ha facoltà di non applicare le sanzioni in presenza delle seguenti situazioni esimenti:
 - errore del contribuente derivante da evidenti criticità che hanno caratterizzato l'interpretazione della norma;
 - omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impossibilità materiale del contribuente ad adempiere;
 - errore del contribuente conseguente ad errate o fuorvianti indicazioni del Comune in merito alla materia imponibile.

Art. 20 – Interessi.

1. Gli interessi, da applicare agli avvisi di accertamento, sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale;
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui ai commi precedenti devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 21 – Rateizzazione dei pagamenti.

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di

difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato;
- d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 22 – Riscossione coattiva.

1. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. Non si procede alla riscossione del dovuto qualora il relativo importo, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al tributo.

Art. 23 – Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 24 – Contenzioso e istituti deflativi.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

2. Al Tares si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso .

Art. 25 – Entrata in vigore e rinvio.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013; a decorrere da tale data sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito in materia dalle normative vigenti e, in particolare, dall'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, dal D.P.R. n. 158/1999 e dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

ULASSAI Comune fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club